

COMITATO REGIONALE FIDAL LOMBARDIA

Il Decreto Legge “Sostegni” del 19/03/2021 prevede, all’articolo 1, l’erogazione di un **contributo a fondo perduto** non solo alle imprese e ai professionisti, ma anche agli enti non commerciali, **purché in possesso di partita IVA e quindi comprese le a.s.d. e s.s.d.**

Si precisa che:

- sono **escluse da ogni contributo le a.s.d. prive di partita IVA** che esercitano esclusivamente attività istituzionali o “decommercializzate” ai sensi dell’art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)
- non si fa riferimento ai codici “ATECO” il diritto al contributo spetta esclusivamente in base al criterio del calo del fatturato
- ulteriore condizione al fine di poter usufruire del contributo a fondo perduto è che :
 - l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno 2019. Il contributo, va calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del 2019 e l’ammontare medio mensile del 2020 con le percentuali come dal seguente prospetto:
 - **60%** della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
 - **50%** per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
 - **40%** per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
 - **30%** per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
 - **20%** per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro con
- per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno (esempio dal 1 luglio al 30 giugno), occorrerà determinare la media mensile dei 12 mesi dell’anno solare 2020 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell’anno solare 2019.
- Il contributo minimo garantito è di € 1.000,00 per le persone fisiche e di € 2.000,00 per gli altri soggetti ma non può in ogni caso superare € 150.000,00.
- la domanda deve essere presentata telematicamente, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
- Potranno presentare domanda **i soggetti con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto** e anche coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.
- È infine prevista la possibilità di optare, anziché per l’erogazione diretta, per un **credito di imposta da utilizzare in compensazione** mediante modello F24, in modo da velocizzarne la fruizione.
- Il contributo **non concorre** alla formazione della **base imponibile delle imposte sui redditi** ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Si consiglia alle affiliate di affidarsi al proprio commercialista di fiducia per una valutazione effettiva del contributo e per la presentazione della domanda.